

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 4 del 15/01/2009 - rif. PREC275/08/L

Parere di Precontenzioso n. 4 del 15/01/2009 - rif. PREC275/08/L d.lgs 163/06 Articoli 38, 73 - Codici 38.1.1, 73.1

Nel caso di società in accomandita semplice, i requisiti di moralità di cui all'art. 38, c. 1, lett. b) e c) del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 devono essere posseduti dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, i quali, secondo la previsione del c. 2 del medesimo articolo, sono tenuti a presentare dichiarazione sostitutiva. Nella fattispecie affrontata non appare conferente il richiamo all'art. 47, c. 2 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella parte in cui si dispone che: "la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza". Il bando di gara, infatti, prevedeva in modo chiaro e univoco che le dichiarazioni fossero rese individualmente dai singoli interessati. Né la stazione appaltante, di fronte ad una tale carenza documentale, avrebbe potuto richiedere un'integrazione delle dichiarazioni senza incorrere in una violazione della normativa di settore, nonché del principio di par condicio dei concorrenti.